

DECRETO-LEGGE n. 36

RECLUTAMENTO E FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE

LA SCHEDA DI SINTESI DELLA UIL SCUOLA RUA

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto-Legge n. 36 che introduce, con gli art. 44-46, un modello unitario di formazione, abilitazione e accesso in ruolo dei docenti, precisandone gli obiettivi e prevedendo un nuovo sistema di formazione continua obbligatoria sottraendo risorse alla contrattazione, alla card docenti e tagliando 10mila cattedre in organico di diritto.

Il Decreto-Legge dovrà essere convertito entro il 29 giugno 2022 e inizierà il suo iter nei prossimi giorni secondo il seguente calendario:

- *10 maggio provvedimento incardinato alla Commissione Istruzione al Senato.*
- *11 maggio termine segnalazione soggetti da sentire.*
- *Dal 17 al 19 maggio audizioni, parte in presenza e parte con memoria scritta.*
- *24 maggio inizio discussione generale.*
- *26 maggio termine emendamenti.*
- *1° giugno verifica ammissibilità emendamenti.*
- *dal 7 al 14 giugno esame/discussione emendamenti con voto finale in Commissione.*

Poi il provvedimento passerà in aula a Palazzo Madama, poi successivamente andrà alla Camera dei Deputati per la sua approvazione definitiva.

Di seguito una sintesi di ciò che prevede il testo e il nostro commento

Il Ministero dell'istruzione [stima e comunica](#) al Ministero dell'università e della ricerca il fabbisogno per il sistema nazionale di istruzione di docenti per tipologia di posto e per classe di concorso [nel triennio successivo](#) affinché il sistema di formazione iniziale degli insegnanti generi, in maniera tendenzialmente omogenea tra le varie regioni, [un numero di abilitati sufficiente a garantire la selettività delle procedure concorsuali](#) senza che, in generale o su specifiche classi di concorso, si determini una consistenza numerica di abilitati tale che il sistema nazionale di istruzione non sia in grado di assorbirla.

>>> **Un sistema ossessionato dalle procedure selettive, piuttosto che della efficacia nell'evitare il ri-formarsi del precariato, giunto a livelli stratosferici. È ormai acclarato che le programmazioni in termini di abilitati non supportano le esigenze del sistema.**

PERCORSI DI ABILITAZIONE E ACCESSO AI CONCORSI

PERSONALE NEO-LAUREATO

- 1) Percorso universitario di formazione iniziale con almeno 60 crediti formativi, con una prova finale abilitante, cui accedere anche durante i percorsi di laurea triennale e magistrale o della laurea magistrale a ciclo unico.
- 2) Partecipazione ad un concorso pubblico nazionale, indetto su base regionale o interregionale.
- 3) Periodo di prova di un anno il cui positivo superamento determina l'effettiva immissione in ruolo.

>>> Nulla è cambiato, resta la mistica dei concorsi di iper-formazione che diventa infinita; resta sullo sfondo il mercato dei crediti formativi che pesano sulle spalle dei precari già esili economicamente.

1) Percorso universitario e accademico di formazione iniziale e abilitazione

Bisogna accedere al percorso universitario e accademico di formazione iniziale che è organizzato ed è impartito dalle università ovvero dalle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica attraverso centri universitari di formazione iniziale degli insegnanti.

Si accede all'offerta formativa dei centri universitari e accademici anche durante la laurea magistrale o negli ultimi due anni della laurea magistrale (i crediti formativi universitari o accademici di formazione iniziale per l'insegnamento sono aggiuntivi rispetto a quelli necessari per il conseguimento della laurea magistrale o della laurea magistrale a ciclo unico).

Il percorso prevede l'acquisizione di almeno 60 crediti formativi universitari o accademici necessari per la formazione iniziale, comprendente un periodo di tirocinio diretto presso le scuole ed uno indiretto non inferiore a 20 crediti formativi universitari o accademici.

Al termine del percorso si consegue l'abilitazione all'insegnamento nelle scuole secondarie di primo e secondo grado dopo aver superato una prova finale che prevede una prova scritta e una lezione simulata.

Contenuti del percorso e della prova finale e la composizione della commissione giudicatrice saranno stabiliti con successivo decreto.

2) Partecipazione al concorso pubblico

Avendo soddisfatto il requisito del percorso e della abilitazione si partecipa al concorso pubblico.

3) Anno di prova e valutazione finale

I vincitori del concorso, che abbiano l'abilitazione all'insegnamento, sono sottoposti a un periodo annuale di prova in servizio, il cui positivo superamento determina l'effettiva immissione in ruolo. Il superamento del periodo annuale di prova in servizio è subordinato allo svolgimento del servizio effettivamente prestatato per almeno centottanta giorni, dei quali almeno centoventi per le attività didattiche. Il personale docente in periodo di prova è sottoposto a un test finale e ad una valutazione da parte del dirigente scolastico, sentito il comitato per la valutazione. In caso di mancato superamento del test finale o di valutazione negativa del periodo di prova in servizio, il personale docente è sottoposto ad un secondo periodo di prova in servizio, non rinnovabile. Con decreto del Ministro dell'istruzione, da adottare entro il 31 luglio 2022, sono definite le modalità di svolgimento del test finale e i criteri per la valutazione del personale in periodo di prova >>> Non si riesce a capire a che servano il test e una valutazione finale da parte del dirigente scolastico se non il determinare un condizionamento del docente stesso. Il comitato di valutazione, inserito in un sistema di garanzia della libertà di insegnamento, è ulteriormente mortificato. Marginalizzata la funzione docente.

PERCORSO PER DOCENTI CON ALMENO 3 ANNI DI SERVIZIO

- 1) Partecipazione ad un concorso pubblico nazionale, indetto su base regionale o interregionale.
- 2) Contratto a T.D. e acquisizione di 30 crediti formativi con una prova finale abilitante (**solo per chi non è già in possesso dell'abilitazione**).
- 3) Periodo di prova di un anno il cui positivo superamento determina l'effettiva immissione in ruolo.

1) Partecipazione al concorso pubblico

Partecipano al concorso essendo in possesso dei seguenti requisiti:

- possesso della laurea magistrale o magistrale a ciclo unico, **oppure** diploma di II livello dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, **oppure** titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso **oppure** di specifica abilitazione;
- aver svolto, entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione al concorso stesso, un servizio presso le istituzioni scolastiche statali di almeno tre anni scolastici, anche non continuativi, nei cinque anni precedenti.

2) Contratto a T.D. – 30 CFU - acquisizione dell'abilitazione

I vincitori del concorso, che non abbiano ancora conseguito l'abilitazione all'insegnamento, sottoscrivono un contratto annuale a tempo determinato e acquisiscono 30 crediti formativi universitari o accademici del percorso universitario di formazione iniziale al termine del quale conseguono l'abilitazione all'insegnamento nelle scuole secondarie di primo e secondo grado.

>>> Si tratta di un'ulteriore mortificazione professionale ed economica dei precari a cui è imposto un contratto part – time e i costi della formazione mancante dei 30 cfu.

La prova finale del percorso universitario e accademico prevede una prova scritta e una lezione simulata. I contenuti del percorso e della prova finale e la composizione della commissione giudicatrice saranno stabiliti con successivo decreto.

>>> Una contraddizione ulteriore per cui chi ha superato positivamente il concorso si troverebbe di fronte ad un (ulteriore) esame di abilitazione che potrebbe travolgere tutto il percorso concorsuale.

3) Anno di prova e valutazione finale

Chi consegue l'abilitazione all'insegnamento (e naturalmente per chi ne era già in possesso al momento del concorso), è sottoposto a un periodo annuale di prova in servizio, il cui positivo superamento determina l'effettiva immissione in ruolo. Il superamento del periodo annuale di prova in servizio è subordinato allo svolgimento del servizio effettivamente prestato per almeno centottanta giorni, dei quali almeno centoventi per le attività didattiche. Il personale docente in periodo di prova è sottoposto a un test finale e ad una valutazione da parte del dirigente scolastico, sentito il comitato per la valutazione. In caso di mancato superamento del test finale o di valutazione negativa del periodo di prova in servizio, il personale docente è sottoposto ad un secondo periodo di prova in servizio, non rinnovabile. Con decreto del Ministro dell'istruzione, da adottare entro il 31 luglio 2022, sono definite le modalità di svolgimento del test finale e i criteri per la valutazione del personale in periodo di prova.

>>>Vale quanto detto per il personale abilitato.

PERCORSO TRANSITORIO FINO AL 31/12/2024 Per chi è già in possesso del titolo di studio di accesso

- 1) Percorso universitario di formazione iniziale con almeno 30 crediti formativi, a condizione che parte dei crediti formativi siano di tirocinio diretto.
- 2) Partecipazione ad un concorso pubblico nazionale, indetto su base regionale o interregionale.
- 3) Contratto a T.D. e acquisizione degli ulteriori 30 crediti formativi con una prova finale abilitante (**solo per chi non è già in possesso dell'abilitazione**).
- 4) Periodo di prova di un anno il cui positivo superamento determina l'effettiva immissione in ruolo.

1) Percorso universitario di formazione iniziale per il conseguimento di almeno 30 crediti formativi

Gli aspiranti partecipano al percorso universitario di formazione iniziale per il conseguimento di almeno 30 crediti formativi, a condizione che parte dei crediti formativi universitari o accademici siano di tirocinio diretto.

2) Partecipazione al concorso pubblico

Partecipano al concorso essendo in possesso dei seguenti requisiti:

- titolo di accesso;
- possesso dei 30 crediti formativi.

3) Contratto a T.D. – 30 CFU - acquisizione dell'abilitazione.

>>> Si ripete il mantra della procedura già stabilita per coloro che sono ammessi direttamente alle prove. Si aggiunge solo la preselezione.

I vincitori del concorso, che non abbiano ancora conseguito l'abilitazione all'insegnamento, sottoscrivono un contratto annuale a tempo determinato e acquisiscono 30 crediti formativi universitari o accademici del percorso universitario di formazione iniziale al termine del quale conseguono l'abilitazione all'insegnamento nelle scuole secondarie di primo e secondo grado.

La prova finale del percorso universitario e accademico prevede una prova scritta e una lezione simulata.

Contenuti del percorso e della prova finale e la composizione della commissione giudicatrice saranno stabiliti con successivo decreto.

4) Anno di prova e valutazione finale

Chi consegue l'abilitazione all'insegnamento (e naturalmente per chi ne era già in possesso al momento del concorso), è sottoposto a un periodo annuale di prova in servizio, il cui positivo superamento determina l'effettiva immissione in ruolo. Il superamento del periodo annuale di prova in servizio è subordinato allo svolgimento del servizio effettivamente prestato per almeno centottanta giorni, dei quali almeno centoventi per le attività didattiche. Il personale docente in periodo di prova è sottoposto a un test finale e ad una valutazione da parte del dirigente scolastico, sentito il comitato per la valutazione. In caso di mancato superamento del test finale o di valutazione negativa del periodo di prova in servizio, il personale docente è sottoposto ad un secondo periodo di prova in servizio, non rinnovabile. Con decreto del Ministro dell'istruzione, da adottare entro il 31 luglio 2022, sono definite le modalità di svolgimento del test finale e i criteri per la valutazione del personale in periodo di prova.

>>> Valgono le medesime contraddizioni messe in evidenza per coloro che vantano 36 mesi di servizio.

BLOCCO TRIENNALE PER TUTTI I NEOASSUNTI IN RUOLO

In caso di superamento del test finale e della valutazione finale positiva, il docente è cancellato da ogni altra graduatoria, di merito, di istituto o a esaurimento, nella quale sia iscritto ed è confermato in ruolo presso la stessa istituzione scolastica ove ha svolto il periodo di prova.

Il docente è tenuto a rimanere nella predetta istituzione scolastica, nel medesimo tipo di posto e classe di concorso, per non meno di tre anni, compreso il periodo di prova, cui si aggiunge, il periodo necessario per completare la formazione iniziale e acquisire l'abilitazione, salvo che in caso di sovrannumero o esubero o di applicazione dell'articolo 33, commi 5 o 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, limitatamente a fatti sopravvenuti successivamente al termine di presentazione delle istanze per il relativo concorso.

Il docente può presentare, in ogni caso, domanda di assegnazione provvisoria e utilizzazione nell'ambito della provincia di appartenenza e può accettare il conferimento di supplenza per l'intero anno scolastico per altra tipologia o classe di concorso per le quali abbia titolo.

"INCENTIVO" PER CHI NON CHIEDE LA MOBILITÀ

Una quota pari al 10 per cento (30 MILIONI) del Fondo per la valorizzazione della professione docente (300 MILIONI) originariamente destinato alla contrattazione collettiva, è utilizzato, con decreto da adottare

entro il 30 giugno 2022, per “premiare” gli anni di permanenza del docente nella stessa istituzione scolastica e della residenza o domicilio abituale in luogo diverso da quello in cui ha sede l’istituzione scolastica.

ACQUISIZIONE DELL’ABILITAZIONE PER ALTRE CLASSI DI CONCORSO

Coloro che sono già in possesso di abilitazione su una classe di concorso o su altro grado di istruzione e coloro che sono in possesso della specializzazione sul sostegno possono conseguire l’abilitazione in altre classi di concorsi o gradi di istruzione attraverso l’acquisizione di 30 CFU/CFA del percorso universitario e accademico di formazione iniziale di cui 20 CFU/CFA nell’ambito delle metodologie e tecnologie didattiche applicate alle discipline di riferimento e gli altri 10 CFU/CFA di tirocinio diretto.

>>> Sarebbe interessante se fossero le università a garantirne l’offerta, viceversa, si apre un mercato che abbiamo già visto, in questi anni.

COME SI SVOLGERANNO I CONCORSI

- a) **una unica prova scritta:**
 - **con più quesiti a risposta multipla o di una prova strutturata fino al 31 dicembre 2024;**
 - **con più quesiti a risposta aperta a far data dal 1° gennaio 2025.**
- b) **prova orale nella quale si accertano, oltre alle conoscenze disciplinari, le competenze didattiche e le capacità e l’attitudine all’insegnamento anche attraverso un test specifico;**
- c) valutazione dei titoli.

I bandi dei concorsi prevedono una riserva di posti, pari al 30 per cento per ciascuna regione, classe di concorso e tipologia di posto, in favore di coloro che hanno svolto, entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione al concorso, un servizio presso le istituzioni scolastiche statali di almeno tre anni scolastici, anche non continuativi, nei dieci anni precedenti.

Graduatoria finale

1. Graduatoria dei vincitori nel limite dei posti messi a concorso;
2. Graduatoria dei soggetti, che devono ancora conseguire l’abilitazione all’insegnamento specifica sulla classe di concorso.

I vincitori del concorso inclusi nella prima graduatoria sono immessi in ruolo con precedenza rispetto ai vincitori inclusi nella seconda graduatoria, che sono immessi in servizio ove, nel limite delle assunzioni annuali autorizzate, residuano posti vacanti e disponibili.

>>> Si ripropone un copione già visto: concorsi inadeguati per il reclutamento e che presumibilmente, lasceranno molti candidati per strada. Concorsi su concorsi che diventano un terno all’otto. E se non si rientra nei posti a concorso ricomincia la trafila infinita.

Classi di concorso A-26 Matematica e A-28 Matematica e Scienze

Al fine di garantire la maggiore copertura delle **classi di concorso A-26 Matematica e A-28 Matematica e Scienze**, con decreto del Ministro dell’istruzione, di concerto con il Ministro dell’università e della ricerca, da adottare entro il 30 giugno 2022, i requisiti di accesso a tali classi di concorso possono essere integrati.

SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE DELL’ISTRUZIONE

È istituita, con sede in Roma, la Scuola di Alta Formazione del sistema nazionale pubblico di istruzione posta nell’ambito e sotto la vigilanza del Ministero dell’istruzione.

La Scuola si avvale, per lo svolgimento delle sue attività istituzionali, dell’Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE) e dell’Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI), è dotata di autonomia amministrativa e contabile e si raccorda, per le funzioni amministrative, con gli uffici del Ministero dell’istruzione competenti in materia e stipula convenzioni con le università, con le istituzioni AFAM e con soggetti pubblici e privati, fornitori di servizi certificati di formazione.

Sono organi della Scuola il Presidente, il Comitato d’indirizzo, il Comitato scientifico internazionale.

Cosa si introduce

È introdotto un sistema di **formazione e aggiornamento permanente** degli insegnanti **articolato in percorsi di durata almeno triennale** che si incentra sulle competenze digitali e sull'uso critico e responsabile degli strumenti digitali, anche con riferimento al benessere psicofisico degli allievi con disabilità. Sono parte integrante anche attività di progettazione, mentoring, tutoring e coaching a supporto degli studenti nel raggiungimento di obiettivi scolastici specifici e attività di sperimentazione di nuove modalità didattiche.

Da quando e per chi

L'accesso ai percorsi di formazione avviene dall'anno scolastico 2023/2024, **su base volontaria e diviene obbligatorio per i docenti immessi in ruolo.**

Ore aggiuntive

La partecipazione alle attività formative dei percorsi **si svolge fuori dell'orario di insegnamento**. Le attività di progettazione, mentoring e coaching a supporto degli studenti nel raggiungimento di obiettivi scolastici specifici e di sperimentazione di nuove modalità didattiche **sono svolte in ore aggiuntive rispetto a quelle di didattica in aula previste a normativa vigente.**

Quantificazione delle ore

Si dovranno svolgere:

- **15 ore per la scuola dell'infanzia e primaria;**
- **30 ore per la scuola secondaria di primo e secondo grado.**

In più si aggiungono ulteriori oltre da dedicare alle attività di progettazione, mentoring, tutoring e coaching a supporto degli studenti nel raggiungimento di obiettivi scolastici specifici e di sperimentazione di nuove modalità didattiche.

Possibile numero dei docenti coinvolti

I numeri che si ricavano dalla relazione tecnica allegata al decreto sono di circa **280mila docenti**: circa **34mila per la scuola dell'Infanzia**, **93mila per la scuola primaria**, **58mila per la secondaria di I grado** e **94mila per le superiori**.

Soldi stanziati

Per l'attuazione del percorso di formazione è autorizzata la spesa di **2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023**. Alla relativa copertura si provvede **per gli anni dal 2023 al 2026**, mediante i fondi di cui alla Missione 4 - Componente 1 - Riforma 2.2 del PNNR, e **a decorrere dall'anno 2027, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa della card docente.**

Al fine di incrementare l'accesso ai percorsi formativi è previsto:

- **un elemento retributivo una tantum di carattere accessorio** riconosciuto all'esito positivo del percorso formativo per tutti gli insegnanti di ruolo di ogni ordine e grado del sistema scolastico.

A tal fine è istituito un Fondo per l'incentivo alla formazione la cui dotazione è pari a:

- **20 milioni di euro nel 2026**
- **85 milioni di euro nell'anno 2027**
- **160 milioni di euro nell'anno 2028**
- **236 milioni di euro nell'anno 2029**
- **311 milioni di euro nell'anno 2030**
- **387 milioni di euro a decorrere dall'anno 2031.**

- la possibilità di retribuirle con i soldi del fondo per il miglioramento dell'offerta formativa, prevedendo compensi in misura forfettaria qualora lo svolgimento delle attività previste siano funzionali all'ampliamento dell'offerta formativa.

L'elemento retributivo una **tantum di carattere accessorio** è rivolto ai **docenti di ruolo che hanno svolto ore aggiuntive non remunerate con le risorse del fondo per il miglioramento dell'offerta formativa**.

A quali risorse si attingerà per finanziare la formazione dell'elemento retributivo una tantum

- **Tagli alle cattedre in organico di diritto per finanziare la spesa**

L'indennità una tantum è corrisposta nel limite di spesa predetto, nell'anno di conseguimento della valutazione individuale positiva.

Per coprire la spesa è prevista il taglio dell'organico di diritto effettuato a partire dall'anno scolastico **2026/2027**, in misura pari a:

- **1.600 posti a decorrere dall'anno scolastico 2026/2027**
- **2.000 posti a decorrere dall'anno scolastico 2027/2028**
- **2.000 posti a decorrere dall'anno scolastico 2028/2029**
- **2.000 posti a decorrere dall'anno scolastico 2029/2030**
- **2.000 posti a decorrere dall'anno scolastico 2030/2031**

relativa in via prioritaria al contingente annuale di posti di organico per il potenziamento dell'offerta formativa, nell'ambito delle cessazioni annuali con corrispondente riduzione degli stanziamenti di bilancio dei pertinenti capitoli relativi al personale cessato.

Come avviene la retribuzione e a quanti docenti sarà consentita

L'assegnazione del premio avverrà a seguito della valutazione del Comitato di valutazione delle scuole che determina i criteri, tra i quali l'innovatività delle metodologie e dei linguaggi didattici, la qualità e l'efficacia della progettazione didattica, la capacità di inclusione, per rendere il riconoscimento dell'elemento retributivo una tantum di carattere accessorio selettivo nei termini che possa essere riconosciuto a non più del 40 per cento di coloro che ne abbiano fatto richiesta, in funzione di una graduazione degli esiti della valutazione finale.

Verifiche intermedie e finali

Pertanto, la retribuzione potrà avvenire previo il superamento delle prove di verifica intermedie e finali. Le verifiche intermedie e quella finale sono effettuate dal comitato per la valutazione dei docenti di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e, in particolare, nella verifica finale il comitato viene integrato da un dirigente tecnico o da un dirigente scolastico di un altro istituto scolastico. In caso di mancato superamento, la verifica annuale o conclusiva può essere ripetuta l'anno successivo.

LA POSIZIONE DELLA UIL SCUOLA

Gerarchizzare la struttura della scuola e della formazione come si trattasse di una azienda che ha fini produttivi e di profitto in un settore come quello scolastico dove il 'prodotto' deve essere, invece, un insegnamento/apprendimento libero, laico e critico, non può essere condizionata da una struttura burocratica che di fatto annullerebbe fino all'estensione completa della prerogativa costituzionale della libertà di insegnamento.

Con un colpo di teatro, questo diritto viene messo in discussione dalla istituenda Scuola di alta formazione. Una idea molto cara al Ministro Azzolina, comparsa poi nel PNRR. Norma inaccettabile ed incostituzionale che trasformerebbe i professionisti della formazione in funzionari dediti e fedeli.

Esempi di scuola di gestione e controllo governativo, ne conosciamo molte, a partire da quella per la Pubblica Amministrazione di Caserta che si ispira al modello francese, e se ne possono contare altre, nell'ambito delle forze dell'ordine per esempio, le accademie, le scuole di guerra e più di recente le scuole di partito. Tutte scuole con finalità particolari che devono selezionare la classe dirigente rispettivamente, della burocrazia amministrativa, quella militare, quella politica, attivando strumenti e formazione specifica.

Se si applica questo modello al sistema scolastico è intuitivo che il governo controlli e decida il taglio culturale e specifico della formazione per condizionarne gli effetti, con ricadute sul reclutamento e sulla formazione continua dei suoi dipendenti. Fine dell'autonomia scolastica e 'rottamazione' dell'ascensore sociale.

Un cambio di rotta: dalla scuola autonoma democratica e partecipata, a quella gerarchizzata ed omologata al pensiero unico che il Governo incarna e garantisce che ricadrà anche sugli alunni e sulle alunne che vedranno restringersi gli spazi di partecipazione democratica ed un insegnamento omologato, né libero, né laico. Qualcuno nel nostro paese si sarà fatto convincere da chi professa la crisi della democrazia e pensa di iniziare dalla scuola per cambiare registro. In materia contrattuale, di diritti ed obblighi lavorativi, siamo in presenza della ripubblicizzazione del rapporto di lavoro, in presenza di una riscrittura per legge dei diritti (sempre meno più ridotti) e doveri (sempre maggiori).

Il decreto scrive sia il CCNL che il CCNI di scuola, si sostituisce completamente alla contrattazione collettiva definendo orari (maggiorati), progressioni economiche, formazione e verifiche (continue e perenni) utilizzando peraltro le risorse accantonate dalle Leggi Finanziarie degli ultimi tre anni a proprio piacimento.

Tutto si tiene, anche il fatto che il Contratto abbondantemente scaduto da dicembre non è stato neanche aperto visti che era in animo farne a meno scriverlo da soli con un decreto-legge.

Non staremo a guardare. Stiamo mobilitando non solo i lavoratori, per la tutela dei loro diritti lavorativi (precari, status giuridico, libertà professionale) ma l'intera comunità educante che è sotto l'attacco di queste norme neoliberiste che al Paese non piacciono affatto e che ci riporterebbero alla scuola pre-democratica. Un salto nel passato, e non nel futuro, come vogliono farci credere utilizzando termini come coaching, mentoring, tutoring e altre amenità simili.

Ultima annotazione scompare la carta del docente, visto che la formazione passa alla scuola di alta formazione per cui basta con la libera scelta. Ci si forma a dovere di obiettivi governativi. Così si mette fine anche al riconoscimento dei precari e di alcune figure che avevano avuto riscontro positivo da recenti sentenze che ne hanno decretato le ingiustizie e le parzialità di leggi inique e inopportune come questa.